



## **DPR 146/2018 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO UE 517/2014 SUI GAS FLUORORATI A EFFETTO SERRA**

### **Premessa**

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 in attuazione del Regolamento UE 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra.

Il D.P.R. n. 146/2018, che è in vigore dal 24 gennaio 2019, ha introdotto alcune novità importanti tra cui l'adeguamento del sistema di certificazione istituito con il D.P.R. n. 43/2012, con una procedura semplificata per le imprese individuali, l'eliminazione del Piano Qualità, l'implementazione del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (istituito con il DPR n. 43/2012), la costituzione e la gestione di una Banca Dati (come previsto dal Regolamento (UE) n.517/2014) per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature che contengono tali gas, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature.

Grazie all'introduzione della Banca Dati, la procedura di comunicazione annuale per la raccolta di dati sulle emissioni prevista nel DPR 43/2012 è stata eliminata. Importante sottolineare la previsione che riguarda la vendita di F-Gas a soggetti che non sono in possesso della certificazione.

Inoltre il Regolamento UE 517/2014 ha ampliato il campo di applicazione anche all'installazione, alla manutenzione e alla disattivazione di impianti mobili di condizionamento d'aria contenenti F-Gas di autocarri e rimorchi frigo. Le persone fisiche che operano in questi impianti devono essere in possesso di certificazione.

### **1. OBBLIGHI PER LE ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE**

#### **Normativa di riferimento**

- Regolamento CE 517/2014
- Regolamento CE 307/2008
- DPR 146/2018



## Definizioni (articolo 2)

Essendo stato ampliato l'ambito di applicazione del DPR 146/2018 rispetto al "vecchio" DPR 43/2012, nel testo del nuovo decreto sono state inserite alcune definizioni non presenti nella normativa previgente. Ne riportiamo quelle più importanti.

<p><b>Operatore</b> "Il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal presente decreto. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni: 1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi; 2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari; 3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni".</p>	<p><b>Smantellamento</b> «la chiusura finale e l'interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra»</p> <p><b>Riparazione</b> «ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas»</p>
<p><b>Potenziale di riscaldamento globale o GWP</b> «il potenziale di riscaldamento climatico di un gas a effetto serra in relazione a quello dell'anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), calcolato in termini di potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas a effetto serra rispetto a un chilogrammo di CO<sub>2</sub>»</p>	<p><b>Manutenzione o Assistenza</b> «tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas (...) e i controlli per individuare le perdite (...) in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite»</p>
<p><b>Tonnellata di CO<sub>2</sub> equivalente</b> «la quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale»</p>	<p><b>Impianto fisso</b> «solitamente non in transito durante il funzionamento e comprende i sistemi mobili di climatizzazione»</p>
<p><b>Recupero</b> «la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati a effetto serra provenienti da prodotti, inclusi contenitori, e apparecchiature effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento dei prodotti o delle apparecchiature»</p>	<p><b>Autocarro frigorifero</b> «veicolo a motore di massa superiore a 3,5 tonnellate progettato e costruito principalmente per il trasporto di merci e che sia equipaggiato di cella frigorifero»</p> <p><b>Rimorchio frigorifero</b> «veicolo progettato e costruito per essere trainato da autocarro o da veicolo trattore principalmente per il trasporto di merci e che è equipaggiato di cella frigorifero»</p>



## Iscrizione al Registro telematico nazionale (articolo 9 e articolo 10)

Sono obbligati ad iscriversi al Registro telematico nazionale le persone fisiche e le imprese che effettuano il recupero di f-gas dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE<sup>1</sup>.

## Persone fisiche soggette all'obbligo di attestazione (articolo 9)

Le **persone fisiche** che svolgono attività di recupero di f-gas dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE, devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione della formazione.

Le persone fisiche che intendono conseguire l'attestato devono:

- presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
- presentare richiesta di attestazione ad uno degli organismi di cui all'articolo 6, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a);
- completare un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nel regolamento (CE) n. 307/2008 **entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione** al Registro telematico nazionale.

Competenze e conoscenze minime		Tipo di modulo
<b>1. Funzionamento degli impianti di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra nei veicoli a motore, impatto sull'ambiente dei gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra e relativa normativa ambientale</b>		
1.1	Conoscenza di base del funzionamento degli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore	T
1.2	Conoscenza di base dell'impiego e delle proprietà dei gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come refrigeranti negli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore, degli effetti delle emissioni di tali gas sull'ambiente (ordine di grandezza del loro GWP rispetto ai cambiamenti climatici)	T
1.3	Conoscenza di base delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 842/2006 e della direttiva 2006/40/CE	T
<b>2. Recupero ecocompatibile dei gas fluorurati ad effetto serra</b>		
2.1	Conoscenza delle procedure comuni per il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra	T
2.2	Maneggiare una bombola di refrigerante	P
2.3	Collegare e scollegare un'apparecchiatura per il recupero del refrigerante ai/dai punti di accesso di un impianto di condizionamento d'aria di un veicolo a motore contenente gas fluorurati ad effetto serra	P
2.4	Utilizzare un'apparecchiatura per il recupero del refrigerante	P

<sup>1</sup> I veicoli a motore interessati sono:

- Veicoli per il trasporto di persone con al massimo 8 posti a sedere più quello del conducente;
- Veicoli per il trasporto di cose con massa di riferimento inferiore o uguale a 1.305 kg. Con massa di riferimento si intende la massa del veicolo in ordine di marcia, diminuita della massa forfettaria del conducente di 75 kg e maggiorata della massa forfettaria di 100 kg.



Il mancato rispetto dei termini comporta, previa notifica all'interessato, **la cancellazione dal Registro telematico nazionale.**

Le persone che, nell'ambito dell'attività di autoriparazione, effettuano la mera operazione di ricarica di gas fluorurati ad effetto serra (F-gas) negli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore non sono disciplinate dal D.P.R. n. 43/2012.

Tuttavia, se tale operazione di ricarica è preceduta o seguita dall'attività di recupero degli F-gas contenuti nei citati impianti, indipendentemente dai macchinari utilizzati a tale scopo, valgono gli obblighi di iscrizione e attestazione di cui agli articoli 9 e 10 del DPR 146/2018.

**Le imprese** che effettuano il recupero di f-gas da veicoli non devono ottenere nessuna attestazione, ma **devono iscriversi al Registro telematico ed utilizzare persone in possesso dell'attestato.**

## **Deroghe (articolo 12)**

Per avvalersi delle deroghe previste dall'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento CE 307/2008, le persone fisiche devono presentare per via telematica, alla Camera di Commercio competente, apposita domanda (modalità pubblicate sul sito del Registro telematico) corredata da una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/200.

### ***Regolamento CE 307/2008:***

#### ***Articolo 1 Oggetto***

*Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per i programmi di formazione del personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione rilasciati in conformità a tali requisiti.*

#### ***Articolo 2 Formazione del personale***

- 1. Solo il personale in possesso di un attestato di formazione di cui all'articolo 3 è ritenuto adeguatamente qualificato a svolgere l'attività di cui all'articolo 1.*
- 2. Il paragrafo 1 non si applica per un periodo massimo di dodici mesi al personale iscritto ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione, purché l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona ritenuta adeguatamente qualificata.*



## **2. OBBLIGHI PER LE ATTIVITA' NELLE CELLE FRIGORIFERE DI AUTOCARRI E RIMORCHI FRIGORIFERO**

### **Normativa di riferimento**

- Regolamento UE 517/2014
- Regolamenti di esecuzione UE 2015/2066 e 2015/2067
- DPR 146/2018

### **Obbligo di certificazione e di iscrizione al Registro telematico delle persone fisiche (articolo 7)**

Il Regolamento 517/2014, , ha ampliato il campo di applicazione anche all'installazione, alla manutenzione e alla disattivazione di **impianti mobili di condizionamento d'aria contenenti F-Gas di autocarri e rimorchi frigo.**

E' previsto **l'obbligo di certificazione delle persone fisiche** che svolgono le seguenti attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero:

- 1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
- 2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- 3) installazione;
- 4) riparazione, manutenzione o assistenza;
- 5) smantellamento;

### **Certificazione delle persone fisiche (articolo 7)**

Le persone fisiche che intendono conseguire la certificazione per una delle attività di cui al comma 1 devono presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale e presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati.

Per il conseguimento della certificazione le persone fisiche dovranno sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione al Registro. **Trascorso questo termine si viene cancellati dal Registro.**

Il certificato ha una **durata di 10 anni** e può essere rinnovato su domanda dell'interessato entro i 60 giorni antecedenti la scadenza del certificato.



### **Banca dati F-Gas (articolo 16)**

E' istituita presso il Ministero dell'Ambiente la Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, che ha l'obiettivo di raccogliere le informazioni contenute nei registri (articolo 6 Regolamento UE 517/2014), le vendite di gas fluorurati e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature.

La Banca Dati sarà gestita dalle Camere di Commercio competenti ed avrà un costo annuale da versare entro il mese di novembre di: 21 euro per le imprese, 13 euro per le persone fisiche.

### **Divieto di vendita di f-gas a persone/imprese non certificate**

L'articolo 11 comma 4 del Regolamento 517/2014 recita:

*"Ai fini dell'esercizio dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato a norma dell'articolo 10, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma dell'articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 5"*

### **Sanzioni**

Ad oggi non è stato emanato il decreto sanzioni in sostituzione del DM 16 febbraio 2013.

### **Ulteriori informazioni**

Per ulteriori approfondimenti il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato sul proprio sito una pagina dedicata che può essere consultata al seguente link:

<http://www.minambiente.it/pagina/dpr-n-1462018-recante-attuazione-del-regolamento-ue-n-5172014>